

IL “DIVORZIO BREVE”

*A quarantun anni dall’anniversario della vittoria del referendum sul divorzio, la Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento sul cosiddetto “divorzio breve”: la proposta di legge AC 831 e abbinate, che interviene sulla **disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari ad ottenere il divorzio**, diviene così legge. Si tratta **di un’innovazione legislativa**, frutto di una mediazione non sempre semplice tra le forze politiche e che recepisce le osservazioni di magistrati, esperti e associazioni, attesa da almeno due legislature e finalizzata a rendere più snelle le procedure legali e a ridurre i contenziosi. La legge che va a modificare infatti è una norma varata ormai quarantacinque anni fa, nel 1970, pensata in un Paese molto diverso da quello attuale, perché fondato su altri equilibri sociali, altre relazioni, altre libertà, altre famiglie. Il bisogno di aggiornare questa norma era quanto mai urgente, basti pensare al numero sempre maggiore dei nostri **concittadini che hanno deciso di sciogliere la propria unione coniugale in altri Paesi dell’Unione europea**, al fine di **ridurre i tempi e generalmente anche i costi per l’ottenimento del divorzio, senza la necessità di passare per la separazione.***

*La richiesta di ridurre i tempi, spesso lunghissimi, necessari a rendere formale lo scioglimento del matrimonio non va in alcun modo intesa come una spinta alla dissoluzione, alla deresponsabilizzazione o al contrasto per lo stesso istituto del matrimonio, perché, al contrario, investire sulla responsabilità e sulla libertà porta a rafforzare i legami, non a distruggerli. Il divorzio ha reso le scelte di unione più consapevoli, riconoscendo ciò che era cambiato nella coscienza civile del Paese, chiamato a misurarsi con il cammino di emancipazione delle donne. Sono infatti proprio il consenso, l’accordo e la responsabilità, la sola bussola da seguire in una democrazia moderna quando si affronta il crinale dei diritti civili. È questa, del resto - e non poteva che essere questa - **la via europea, dove la tempistica è mediamente molto più rapida**: la sentenza di divorzio si ottiene mediamente in sei o sette mesi, includendo l’intero iter amministrativo e burocratico (fatta eccezione per l’Irlanda del Nord, Malta e la Polonia).*

*Non vanno trascurati nemmeno – come ha sottolineato in Aula l’on. Alessia Morani - i **costi sociali** che sono rappresentati dalle tensioni e dalle sofferenze che possono crearsi nelle famiglie, e che vedono come vittime principali i figli, troppo spesso utilizzati anche come strumento di ricatto tra i coniugi. Situazioni di conflittualità di questo tipo possono degenerare anche, in casi estremi, in violenza, quella violenza domestica che può assumere il carattere della violenza psicologica, economica e finanche fisica e che questo Parlamento sta cercando di contrastare con forza.*

Questa legge ha quindi un importante significato culturale, accogliendo l’esigenza di una maggiore coerenza tra la giurisprudenza e la società: il Parlamento ha preso atto di quanto la famiglia sia cambiata, affermando il principio della salvaguardia della famiglia, che deve

sopravvivere anche laddove la coppia non riesca a stare più insieme perché è finita la condivisione di affetti tra marito e moglie. Si intende quindi, da un lato, “sminare la cultura del contenzioso”, che troppo spesso continua a caratterizzare le cause di separazione e divorzio, anche e purtroppo a discapito dei figli, e dall’altro proporre rimedi e soluzioni per facilitare la vita a chi non ha avuto un matrimonio ideale e cerca soluzioni che spesso coinvolgono la vita di altre persone.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai [dossier](#) del servizio Studi della Camera e alla relativa scheda dell’[iter](#) della proposta AC 831 e abb. -B.

COSA PREVEDE IL TESTO APPROVATO

Il testo approvato dalla Camera rende sostanzialmente più veloci le procedure legali e riduce i contenziosi. La disciplina vigente prevede infatti un iter lungo e costoso che comincia in Tribunale con l’ottenimento della separazione e, poi, dopo tre anni, una volta definitiva la sentenza, si passa ad un’ulteriore lunga attesa prima che la sentenza di divorzio passi in giudicato.

In particolare, il testo approvato modifica la **legge n. 898 del 1970 in modo da:**

- anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio;
- anticipare anche il momento dell’effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi;
- stabilire una disciplina transitoria.

Riduzione dei tempi per la domanda di divorzio: nel caso in cui non vi sia accordo tra i coniugi (separazione giudiziale) viene ridotto dai 3 anni attuali a 1 anno la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio. Tale termine decorre **dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale**. Se la separazione è consensuale, il termine si riduce ulteriormente a 6 mesi (a seguito del provvedimento giudiziale che la pronunci in via definitiva, ovvero che omologhi l’accordo al riguardo avvenuto).

Presenza di figli minori: ai fini della riduzione del termine non si tiene conto della presenza o meno di figli minori. Ciò è stato previsto anche in seguito all’approvazione della legge sulla filiazione¹ che prevede che i figli siano tutti uguali in tutte le situazioni e in tutti gli effetti. Si è quindi voluto eliminare ogni discriminante tra figli nati all’interno o fuori dal matrimonio, che avrebbe potuto rendere incostituzionale la norma. Inoltre, si è ritenuto che la riduzione del termine per la proposizione della domanda di divorzio potesse tradursi in una complessiva riduzione del periodo conflittuale e, quindi, in un minor danno per i figli minori. Non va infatti dimenticato che l’interesse del minore, nel contesto della crisi di coppia, sia già tutelato grazie all’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso che

¹Decreto legislativo n. 154 del 2013 che, intervenendo tanto sul codice civile quanto sulle leggi speciali, attua nell’ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio.

tende a garantire il diritto alla bigenitorialità dei minori e a delimitare la conflittualità delle coppie nel momento della crisi coniugale.

Anticipazione dello scioglimento della comunione dei beni: il testo chiarisce che la comunione dei beni si scioglierà nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (nel caso di separazione consensuale alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato). La normativa vigente prevede invece lo scioglimento solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Disciplina transitoria: viene garantita l'immediata operatività della legge anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

ALTRE PREVISIONI NORMATIVE IN MATERIA

Sul tema il legislatore è intervenuto anche con il decreto legge 132 del 2014² (convertito con legge 162 del 2014), che ha operato una serie di modificazioni in materia civile. In particolare:

- si è introdotto una particolare forma di **negoziazione assistita dagli avvocati**, finalizzata specificamente alla **soluzione consensuale stragiudiziale** delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- è previsto che **analogo accordo** di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio **possa essere concluso dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile**, con l'assistenza facoltativa di un avvocato (la procedura è esclusa in presenza di figli minori).

Per un ulteriore approfondimento di queste due procedure si veda il dossier [n. 64](#) del gruppo parlamentare Pd.

²“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.”

Post scriptum

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 831, AC 892, AC 1053, AC 1288, AC 1938, AC 2200

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

A S 1504

[iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 831, AC 892, AC 1053, AC 1288, AC 1938, AC 2200

[iter](#)

[Legge n. 55 del 6 maggio 2015](#)

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015